

- l'estensione agli iscritti della normativa sul limite massimo di retribuzione imponibile di cui all'art.2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n.335;
- l'adozione, anche per quanto attiene il versamento della contribuzione, delle modalità, termini e periodicità vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pertanto, sempre a decorrere dalle retribuzioni relative al mese di novembre, il versamento dei contributi avrà cadenza mensile anziché trimestrale;
- l'introduzione dell'accredito dei contributi settimanali anziché giornalieri, e l'estensione del disposto dell'art. 5 del DPR 26.4.1957, n. 818, in base al quale qualora un mese non sia interamente retribuito si accreditano tanti contributi settimanali quante sono le settimane intere o frazioni di esse retribuite;
- l'estensione agli iscritti dell'art. 7 della legge 638/83 che fissa il limite della retribuzione media settimanale per l'accredito dei contributi settimanali - pari al 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1 gennaio di ciascun anno, ed il limite minimo di retribuzione giornaliera sul quale sono dovuti i contributi - pari al 9,50% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1 gennaio di ciascun anno.

Trova applicazione nell'ambito del Fondo la nuova disciplina in materia di riscatto dei corsi universitari di studio (diploma universitario, diploma di laurea, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca) contenuta nel D.L.vo n.184 del 30.4.1997 entrato in vigore dal 12.7.1997 (art. 2 del decreto).

Considerata la portata di carattere generale della disposizione di legge in argomento devono considerarsi implicitamente abrogate le disposizioni di legge che finora hanno regolamentato la stessa materia nell'ambito del Fondo in esame e segnatamente l'art. 4 della legge 25.11.1971, n.1079.

Il citato decreto n.184 del 30.4.1997 estende altresì agli iscritti ai Fondi sostitutivi ed esclusivi dell'AGO e quindi anche agli iscritti al Fondo Elettrici la facoltà di riscatto dei periodi di lavoro svolto all'estero ed abolisce per tutti gli assicurati

richiedenti il riscatto stesso la riduzione del 50% dell'onere dovuto.

Per quanto concerne l'onere di riscatto nel decreto resta confermato per i periodi da riscattare collocati temporalmente prima del 31.12.1995 il criterio di calcolo in termini di riserva matematica, mentre per i periodi da riscattare collocati dopo il 31.12.1995 il corrispondente onere, per espressa disposizione di legge, viene commisurato alla aliquota vigente alla data di presentazione della domanda di riscatto per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta al Fondo da applicarsi alla retribuzione inerente ai 12 mesi antecedenti la domanda.

Per la parte pensionistica si segnalano alcune norme del già citato decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562; in particolare:

- l'art. 1 il quale, nel dettare il nuovo assetto contributivo, stabilisce che a decorrere dall'1.1.1997 per tutto il personale iscritto al Fondo "Elettrici" la retribuzione imponibile sia quella definita dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive integrazioni e modificazioni, comprese le disposizioni di cui all'art. 2, comma 18, della legge 8.8.1995, n. 335;

- l'art. 2, comma 1, il quale disciplina il regime pensionistico degli iscritti al Fondo di previdenza elettrici che alla data del 31 dicembre 1995 hanno maturato un'anzianità contributiva di almeno 18 anni interi.

Per tali soggetti si applica il sistema di calcolo retributivo previsto dalla previgente normativa del Fondo quale risulta modificata dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dalla legge 8 agosto 1995, n. 335;

- l'articolo 2, comma 2 il quale dispone che per gli iscritti al Fondo che abbiano maturato un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni interi al 31 dicembre 1995, la pensione è determinata in base all'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995.

La pensione, pertanto, è calcolata con il sistema retributivo per la quota corrispondente alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 1995 e con il sistema

contributivo per la quota corrispondente alle anzianità contributive acquisite dal 1° gennaio 1996 in poi;

- l'articolo 2, comma 3, il quale stabilisce che per il calcolo della pensione con il sistema retributivo la retribuzione di riferimento per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1996 è quella disciplinata dalla previgente normativa del Fondo.

Pertanto per le pensioni con decorrenza compresa entro il 1° gennaio 1997 la retribuzione pensionabile, relativamente alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1996, è quella disciplinata dalla previgente normativa del Fondo;

- l'articolo 2, comma 5, il quale prevede, per i lavoratori iscritti al Fondo successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva alla predetta data del 31 dicembre 1995, l'erogazione della sola "pensione di vecchiaia" liquidata con il sistema contributivo di cui alla legge n. 335/1995;

- l'articolo 2, comma 6, il quale in attesa dell'emanazione delle norme attuative in materia di lavori usuranti previste dal decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374 e dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, articolo 1, commi da 34 a 37 per i lavoratori in miniera iscritti al Fondo, stabilisce che continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 25 novembre 1971, n. 1079.

Pertanto gli iscritti al Fondo che abbiano compiuto il 55° anno di età e siano stati addetti anche se con discontinuità al lavoro sotterraneo in miniera per almeno quindici anni e possano far valere il requisito contributivo richiesto dalla tabella allegata al decreto legislativo n. 503 in relazione all'anno di compimento del 55° anno di età, hanno diritto alla pensione di vecchiaia anticipata di cui al citato art. 6 della legge n. 1079/1971;

- l'articolo 3, comma 1, il quale, in armonia con quanto previsto dal sistema

dell'assicurazione generale obbligatoria, eleva l'anzianità massima contributiva computabile nel Fondo Elettrici per le pensioni con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore del decreto a 40 anni;

- l'articolo 3, comma 2, il quale stabilisce che l'importo del trattamento complessivo della pensione liquidata esclusivamente con il sistema retributivo non può, in ogni caso, superare il più favorevole tra i seguenti parametri:

a) 80% della retribuzione pensionabile determinata in base alle norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti;

b) 88% della retribuzione pensionabile determinata ai fini del calcolo della quota di pensione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera a), della legge n. 335/1995;

- l'articolo 3, comma 3, il quale prevede che restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 503/1992, in conseguenza dell'opzione esercitata dall'iscritto ai sensi dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

Nei confronti dei lavoratori che hanno esercitato l'opzione di cui trattasi il trattamento pensionistico non potrà superare, come stabilito dall'articolo 1, comma 5, del decreto n. 503, l'importo della retribuzione pensionabile.

A motivo dell'elevazione dell'anzianità contributiva massima a 40 anni, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° dicembre 1996 in poi, la maggiorazione prevista dall'art. 6 della legge n. 407/1990 opera soltanto per le anzianità contributive maturate oltre i 40 anni.

Tuttavia a coloro che abbiano esercitato l'opzione di cui all'art. 6 della legge n. 407/1990 anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto n. 562 e prestino ancora la propria attività lavorativa, a garanzia dei diritti acquisiti, continuano ad

essere attribuiti i benefici previsti dall'art. 6 della citata legge n. 407 per gli anni maturati oltre l'anzianità massima prevista dalla previgente normativa antecedentemente all'entrata in vigore del decreto n. 562, mentre per la valutazione della anzianità contributiva maturata successivamente si tiene conto di quanto disposto dal comma 2 del citato articolo 3.

- l'articolo 3, comma 4, il quale estende agli iscritti al Fondo Elettrici, relativamente alle anzianità contributive maturate successivamente all'entrata in vigore del decreto stesso, i limiti di retribuzione pensionabile stabiliti nel regime generale e le relative riduzioni della percentuale annua di rendimento di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto n. 503;

- l'articolo 3, comma 7, a stregua del quale la quota di pensione da liquidare con il sistema contributivo nei confronti degli iscritti per i quali opera il sistema "misto" deve essere determinata in base all'articolo 1, commi 6, 7 della legge n. 335/1995 ivi compresa l'applicazione dell'aliquota di computo del 33 per cento;

- l'articolo 3, comma 9, il quale ha abrogato:

a) l'articolo 10 della legge 25 novembre 1971, n. 1079, che prevedeva per gli assicurati del Fondo la liquidazione di un trattamento minimo maggiorato del 10 per cento rispetto a quello vigente nell'assicurazione generale obbligatoria.

Pertanto per le pensioni con decorrenza dal 1° dicembre 1996 in poi il trattamento minimo erogato dal Fondo e' pari al trattamento in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria;

b) a decorrere dal sesto mese successivo a quello della sua entrata in vigore l'articolo 6, secondo comma del decreto legge 23 dicembre 1977, n. 942, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1978, n. 41 che stabiliva che per il conseguimento del diritto a pensione e per il relativo computo la frazione

dell'ultimo anno non veniva valutata se inferiore a sei mesi e valutata invece nella misura di un anno se pari o superiore a sei mesi;

c) l'art. 7 ultimo comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1079 che disciplinava l'incumulabilità della pensione di anzianità con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro dipendente, prevedendo, nel caso di rioccupazione, la sospensione della pensione ed il ripristino della stessa alla cessazione del nuovo rapporto di lavoro, nella misura in atto al momento della sospensione, con le rivalutazioni di legge nel frattempo intervenute.

Conseguentemente, a far tempo dal 15 novembre 1996, il cumulo della pensione di anzianità con i redditi da lavoro dipendente o autonomo risulta regolato dalla normativa dell'assicurazione generale obbligatoria;

- l'art. 3, comma 10 il quale ha abrogato:

a) per i lavoratori che passano nella categoria dei dirigenti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, l'art. 17 della legge 25 novembre 1971, n. 1079, che ha sostituito il terzo e quarto comma dell'art. 12 della legge 17 marzo 1965, n. 144.

La disposizione abrogata, che riguarda il trattamento di pensione dei dirigenti, prevedeva in caso di cumulo dei periodi di contribuzione esistenti presso l'INPDAl ed il Fondo elettrici, effettuato al fine di conseguire il diritto a pensione, la liquidazione della pensione stessa in misura proporzionale al periodo di anzianità contributiva conseguita dal lavoratore presso i due predetti Enti; prevedeva, altresì, in caso di liquidazione della pensione in forma autonoma a carico di uno dei due Enti, senza pertanto necessità di cumulo dei rispettivi periodi di contribuzione, l'attribuzione anche di un pro-rata di pensione a carico dell'altra gestione previdenziale;

b) l'art. 2 della legge 5 agosto 1975, n. 408 in forza del quale al lavoratore nei cui confronti si erano verificate, successivamente alla cessazione dal servizio, le

condizioni per il diritto a pensione, in applicazione dell'art. 2 della legge 5 agosto 1975, n. 408, venivano liquidate le prestazioni a carico del Fondo sulla base della retribuzione soggetta a contributo per un lavoratore in attività di categoria e di anzianità contributiva pari a quelle che il lavoratore aveva acquisito al momento della cessazione dal servizio;

- l'art. 4, comma 1, il quale dispone:

a) con effetto sulle domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (15 novembre 1996), l'applicazione agli iscritti al Fondo delle disposizioni in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria in materia di invalidità e inabilità.

La disciplina vigente nell'assicurazione generale obbligatoria in ordine al trattamento pensionistico di invalidità è, com'è noto, contenuta nella legge 12 giugno 1984, n. 222;

b) l'applicazione dell'articolo 1, commi 42 e 43 della legge 8 agosto 1995, n. 335 in materia di cumulabilità del trattamento pensionistico con i redditi da lavoro dipendente o autonomo e con la rendita per infortuni sul lavoro o malattia professionale liquidata per lo stesso evento invalidante a norma del T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

Le anzidette disposizioni trovano applicazione per le prestazioni pensionistiche liquidate con decorrenza dal 1° dicembre 1996 in poi in relazione a domande presentate successivamente al 15.11.1996; qualora le domande siano state presentate entro la predetta data del 15.11.1996, la prestazione verrà liquidata in base alla normativa previgente;

c) l'applicazione agli iscritti al Fondo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 43, della legge n. 335 che stabilisce l'incumulabilità delle pensioni di inabilità e degli assegni di invalidità, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, con la rendita vitalizia

attribuita per lo stesso evento a norma del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;

- l'art. 4, comma 2, il quale prevede che i lavoratori titolari dell'assegno ordinario di invalidità possono continuare, al pari degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, ad espletare la propria attività lavorativa ed ottenere successivamente il supplemento di pensione secondo le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155;

- l'art. 4, comma 3, il quale abroga espressamente gli articoli 7, 4 e 5 comma e 8 della legge 25 novembre 1971, n. 1079, che hanno disciplinato l'invalidità per gli iscritti al Fondo Elettrici fino all'entrata in vigore del decreto n. 562;

- l'art. 6 il quale dispone che, per quanto non disciplinato dalla normativa del Fondo, come modificata dal decreto, trovano applicazione alle pensioni del Fondo, successivamente all'entrata in vigore del decreto stesso, le disposizioni proprie dell'assicurazione obbligatoria e in particolare, il principio della automaticità delle prestazioni per cui le stesse potranno essere liquidate anche in mancanza della relativa contribuzione purché la stessa sia effettivamente dovuta.

Si richiama altresì l'art. 1, comma 189, del provvedimento collegato alla legge finanziaria 1997, il quale stabilisce che le pensioni di anzianità liquidate con decorrenza dal 30 settembre 1996 a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di previdenza sostitutive, nonché i trattamenti anticipati di anzianità delle forme di previdenza esclusive, non sono cumulabili, limitatamente alla quota liquidata col sistema retributivo, con i redditi da lavoro di qualsiasi natura, fino a concorrenza dei redditi stessi. Ai lavoratori che alla data del 30 settembre 1996 sono titolari di pensione, ovvero che hanno maturato il requisito contributivo di 36 anni, ovvero il requisito contributivo di 35 anni unitamente a quello anagrafico di 52 anni, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente

normativa. La previgente normativa continua altresì ad applicarsi nei confronti dei lavoratori che liquidano la pensione con 40 anni di contribuzione, ovvero con l'anzianità contributiva massima prevista dall'ordinamento di appartenenza.

La previgente normativa prevede la totale cumulabilità con i redditi da lavoro autonomo delle pensioni di anzianità con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1995, nonché delle pensioni di anzianità con decorrenza successiva al 31 dicembre 1994 liquidate in favore di lavoratori che abbiano maturato entro il 1994 i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti per il diritto alla pensione in tale anno. Per i lavoratori che liquidano la pensione di anzianità con decorrenza successiva al 1994, avendo maturato i relativi requisiti successivamente al 1994, non è cumulabile con i redditi da lavoro autonomo la metà della quota di pensione eccedente il trattamento minimo (articolo 10 del decreto n. 503, nel testo modificato dall'articolo 11, commi 9 e 10, della legge n. 537).

Al riguardo, si precisa che la legge 28 febbraio 1997, n. 30, al comma 4 dell'art. 10 recante disposizioni correttive ed integrative della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel sostituire il comma 173 dell'art. 1 della legge n. 662/1996, inserisce, tra l'altro, il comma 173-ter che dispone che il comma 179 va interpretato nel senso che non sono considerati redditi da lavoro ai fini della medesima disposizione le indennità percepite in applicazione della legge 27 dicembre 1985, n. 816 e successive modificazioni.

In materia di attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, si segnala la legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, all'art. 1, comma 181, così come risulta modificato dall'art. 3-bis della legge 28 marzo 1997, n. 140, di conversione del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, stabilisce che il pagamento degli arretrati maturati fino al 31 dicembre 1995 deve essere effettuato in contanti in sei annualità.

Il comma 182 dell'art. 1 della citata legge n. 662/1996, nel testo modificato dall'art. 3-bis della legge n. 140/97, dispone che il diritto al pagamento delle somme arretrate di

cui al comma 181 spetta ai soli soggetti interessati e ai loro superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilità alla data del 30 marzo 1996. La verifica annuale del requisito reddituale per il diritto all'integrazione al trattamento minimo e' effettuata non solo in relazione ai redditi riferiti all'anno 1983, ma anche con riferimento ai redditi degli anni successivi. Nella determinazione delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 non concorrono ne' gli interessi legali ne' la rivalutazione monetaria.

Per gli anni successivi, sulle somme ancora da rimborsarsi, sono dovuti gli interessi sulla base di un tasso annuo pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT per l'anno precedente.

A norma dell'art. 3-bis della legge n. 140/1997, con la prima annualità di arretrati sono corrisposti gli interessi maturati, dal 1° gennaio 1996 alla data di pagamento, sull'intero ammontare degli arretrati.

Il comma 211 dell'art. 1 della legge n. 662/1996 dispone che i titolari di pensione che omettono di produrre la dichiarazione prevista dall'art. 1, comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, fermo restando quanto previsto dall'art. 40 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, sono tenuti a versare all'ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione medesima.

I commi da 260 a 265 dell'art. 1 della citata legge n. 662/1996 contengono una particolare disciplina per il recupero delle somme indebitamente percepite a titolo di prestazioni per periodi anteriori al 1° gennaio 1996.

Si segnala, infine, la sentenza n. 1691 del 12 dicembre/24 febbraio 1997 con la quale la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato il principio secondo cui il riconoscimento del trattamento minimo sulle pensioni costituisce un diritto autonomo diverso dal diritto a pensione, con propri presupposti e requisiti. Il diritto

all'integrazione al minimo, al pari del diritto alla pensione, e' un diritto imprescrittibile e non soggetto a decadenza. La prescrizione e la decadenza possono riguardare solo i singoli ratei.

In applicazione del principio enunciato nella suddetta sentenza, i termini di decadenza per l'esercizio dell'azione giudiziaria fissati dall'art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, come interpretato dall'art. 6 della legge 1° giugno 1991, n. 166 e dall'art. 4 della legge 11 novembre 1992, n. 438, vanno computati dalla data in cui e' divenuto definitivo il provvedimento di liquidazione della pensione non integrata. Nel caso che l'integrazione al minimo, dapprima concessa, sia stata successivamente revocata, i termini di decadenza decorrono dalla data in cui e' divenuto definitivo il provvedimento di revoca.

Fondo di previdenza
per il personale di volo dipendente da
aziende di navigazione aerea

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il bilancio di previsione dell'anno 1998 del Fondo di previdenza per il personale dipendente da aziende di navigazione aerea si riassume in:

- * 298 mld. di ENTRATE;
- * 384 mld. di USCITE;
- * 86 mld. di DISAVANZO ECONOMICO;
- * 101 mld. di ATTIVO NETTO PATRIMONIALE.

I valori di sintesi appena indicati conseguono a valutazioni previsionali delle varie poste di bilancio effettuate sulla base del quadro normativo di riferimento, di cui in appendice si riporta l'evoluzione, e di indicazioni sulle tendenze dei fenomeni macro-economici che prevedibilmente coinvolgeranno l'attività del Fondo nel corso dell'anno 1998.

Prima di procedere all'illustrazione delle più significative poste del bilancio di previsione si riportano, nella tabella che segue, in forma aggregata, i dati relativi:

- * ai valori "economici" delle entrate e delle uscite previste per il 1998 raffrontati con i corrispondenti dati ipotizzati per il 1997 - previsioni originarie ed aggiornate - ed accertati per il 1996;
- * alla situazione patrimoniale netta accertata per il 1996 e presunta per il 1997 e 1998.

Ai fini di una corretta lettura, comparazione e valutazione degli andamenti temporali degli aggregati delle entrate e delle uscite, si sottolinea l'opportunità, per i valori ipotizzati per l'anno 1997, di fare riferimento alle previsioni aggiornate attesi i mutamenti intervenuti nel "QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO" e nel "QUADRO MACRO-ECONOMICO" rispetto a quelli ipotizzati per l'elaborazione delle previsioni originarie.

SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE

	CONSUNTIVO 1996	PREVENTIVO 1997		PREVENTIVO 1998
		ORIGINARIO	AGGIORNATO	
(in milioni di lire)				
SITUAZIONE PATRIMONIALE NETTA INIZIO ANNO				
-Riserva obbligatoria.....	268.607	330.595	318.213	454.630
-Avanzo;disavanzo patrimoniale (-).....	460.923	304.318	387.832	-303.245
Totale.....	729.530	634.913	706.045	151.385
ENTRATE				
.Contributi datori di lavoro ed iscritti.....	295.470	310.906	293.137	283.593
-Quote di partecipazione degli iscritti.....	3.537	3.500	4.000	4.500
-Trasferimenti attivi.....	436	712	531	532
-Redditi e proventi patrimoniali.....	41.829	18.478	20.601	7.631
-Poste correttive e compensative delle uscite.....	4.192	1.200	1.200	1.300
-Entrate non classificabili in altre voci.....	1.764	179	1.254	769
-Canone d'uso netto imm. strumentali.....	9	8	9	9
-Variazioni patrimoniali straordinarie.....	32	33.070	125	0
Totale delle Entrate.....	347.269	368.053	320.857	298.334
USCITE				
-Spese per prestazioni istituzionali.....	361.848	380.053	867.442	340.824
-Trasferimenti passivi.....	4.652	4.232	4.169	3.811
-Spese di amministrazione.....	1.958	1.881	2.026	2.050
-Oneri finanziari.....	853	401	447	347
-Oneri tributari.....	1.127	1.366	499	1.065
-Poste correttive e compensative delle entrate.....	307	150	150	150
-Uscite non classificabili in altre voci.....	6	4	5	5
-Variazioni patrimoniali straordinarie.....	3	0	0	0
-Perdita su partecipazioni investimenti patrimoniali	0	0	779	86
Totale delle Uscite.....	370.754	388.087	875.517	348.338
RISULTATO DELL'ESERCIZIO				
-Assegnazione alla riserva obbligatoria.....	49.606	52.188	136.417	36.378
-Disavanzo (-).....	-73.091	-72.222	-691.077	-86.382
Totale.....	-23.485	-20.034	-554.660	-50.004
SITUAZIONE PATRIMONIALE NETTA FINE ANNO				
-Riserva obbligatoria.....	318.213	382.783	454.630	491.008
-Avanzo;disavanzo patrimoniale (-).....	387.832	232.096	-303.245	-389.627
Totale.....	706.045	614.879	151.385	101.381